



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **220** del 24/10/2017

Disegno di Legge Regionale 2017, n. j recante "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1990 , n. 24".



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

^{SDZ}
~~100~~/CST/2017/000 14

La Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24 “ Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle Leggi Regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n.38” all’art. 1 delega i Comuni e le Province a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

La Legge 07 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha attribuito alle province alcune competenze tra le quali non risultano quelle relative all’agricoltura.

La legge regionale 27 maggio 2016, n.9 all’art. 3 ha “ trasferito ai comuni, in forma singola o associata, le funzioni amministrative, conferite o comunque esercitate dalle province...”. Tra le funzioni trasferite risultano, nello specifico, quelle in “ materia di agricoltura”.

A seguito delle norme di cui innanzi, le amministrazioni provinciali non pongono più in essere le funzioni amministrative previste dalla l.r. 24/1990 con ciò arrecando nocimento alle aziende agricole beneficiarie delle agevolazioni contributive e creditizie susseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche. A seguito di tale stasi nell’attuazione delle procedure, le organizzazioni sindacali e professionali agricole, in uno con le aziende agricole, stanno ponendo in atto stati di agitazione.

Per quanto innanzi è indispensabile ed urgente modificare la legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, per adeguarla al nuovo dettato legislativo, con l’indicazione dei compiti specifici da attribuire ai comuni, nonché eliminare i riferimenti a leggi nazionali abrogate.

L’art. 1 della proposta di modifica ed integrazione, attribuisce le funzioni amministrative ai comuni in forma singola o associata, rivedendo altresì i riferimenti alle leggi nazionali in tema di calamità naturali e/o avversità atmosferiche con il riferimento al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

L’art. 2 comma 2 della proposta di modifica ed integrazione, adegua la l.r. 24/90 alle disposizioni del decreto legislativo 102/2004.

L’art. 3 comma 4 della proposta di modifica ed integrazione, rivede gli interventi finanziari supplementari per le aziende agricole, rapportandoli a quelli come previsti dal decreto legislativo 102/2004 nel senso che dette ulteriori agevolazioni contributive e creditizie devono essere dedotte da quelle come ottenute dall’applicazione del decreto legislativo 102/2004.

L’art. 4 comma 1 della proposta di modifica ed integrazione, sostituisce la pregressa indicazione delle associazioni di produttori rapportandola alla nuova indicazione nazionale e comunitaria; rivede le figure degli imprenditori agricoli in linea con la normativa vigente; individua nuove modalità di intervento finanziario supplementare per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le cooperative di produttori e loro consorzi nel momento della mancata coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli dei soci nell’evenienza di calamità e/o avversità atmosferiche che abbiano colpito le aziende dei propri soci con una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35% della media di quelli del triennio precedente.



L'art. 5 comma 1 della proposta di modifica ed integrazione, sostituisce la pregressa indicazione indicando i compiti attribuiti ai comuni in forma singola o associata. La norma come proposta in modifica prevede che le istanze delle aziende che hanno subito danni a seguito di calamità naturale e/o avversità atmosferica debbano essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità e, nell'evenienza che la medesima azienda conduca terreni in agri di diversi comuni la stessa debba essere presentata all'amministrazione comunale nel cui agro ricade la maggiore superficie aziendale che ha subito l'evento dannoso. Lo stesso articolo espone la procedura da seguire per l'istruttoria delle istanze, la richiesta alla Regione di accredito dei fondi pervenuti dallo Stato per il ristoro dei danni da calamità, il pagamento delle provvidenze ai beneficiari.

L'art. 6 come rubricato nella legge regionale 11 maggio 1990 n. 24 "Compiti della Provincia" viene proposto in abrogazione.

L'art. 7 comma 3 della legge regionale 24/90 viene modificato nel senso che viene soppresso il contributo alle amministrazioni provinciali per la funzione attribuita.

L'art. 8 rubricato "Poteri sostitutivi" viene modificato con l'individuazione della comunicazione da parte della regione ai comuni singoli o associati in caso di inadempienza e l'individuazione del servizio regionale da incaricare per l'espletamento dei compiti conseguenti.

L'art. 9 viene modificato nel senso che vengono espunte le norme abrogate.

L'art. 10 viene modificato nel senso di espungere le norme abrogate e l'inserimento di nuove forme di intervento quale quella relativa ai mancati redditi per la cerealicoltura.

L'art. 11 viene modificato nella composizione ivi prevista con l'eliminazione del rappresentante dell'Unione delle Province italiane e l'inserimento del funzionario dell'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari.

L'art 12 rubricato "Abrogazioni" viene abrogato.

L'art. 13 "Oneri finanziari" viene modificato nel senso di eliminare le norme abrogate e fere riferimento a norme vigenti.

L'art. 14 viene inserito ex novo nella proposta di modifica e prevede le norme transitorie per la definizione delle istanze già incoate dalle amministrazioni provinciali e non ancora definite nel relativo iter.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 46/11/2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 448/2001 s.n.i.

Luigi De Gennaro



LEGGE REGIONALE2017,n.....

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1990 , n. 24

Art. 1.

(DELEGA)

L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 199, n.24 è modificato nel seguente modo:

I Comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 2.

(PROCEDURE)

L'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 11 maggio 1990.n.24 è modificato nel seguente modo:

Il decreto ministeriale di declaratoria dell'evento avverso di cui al comma 1 dell'art. 2, è inviato alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

(INTERVENTI FINANZIARI SUPPLEMENTARI PER LE AZIENDE AGRICOLE)

L'articolo 3, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1990.n.24 è modificato nel seguente modo:

Gli importi dei contributi di cui alle lettere precedenti vanno dedotti dall'ammontare delle agevolazioni contributive concesse ai sensi del Decreto Legislativo 102/2004.

Art. 4.

(INTERVENTI FINANZIARI SUPPLEMENTARI PER LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI, PER LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E PER LE COOPERATIVE AGRICOLE)

L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1990.n.24 è modificato nel seguente modo:

Su deliberazione del Consiglio regionale alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, alle associazioni di produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole riconosciute e loro consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, costituite per la coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici e forestali e loro sottoprodotti, che per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% può essere concesso:

- a) Prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a ratei di mutui e prestiti scadenti nell'annata in cui si è verificato l'evento avverso.



Art. 5.

5.

(COMPITI DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA)

L'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 1990.n.24 è modificato nel seguente modo:

1. I Comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all'art. 1 della presente legge, curando:
 - a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l'avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di Comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell'associazione dei medesimi Comuni;
 - b) l'istruttoria tecnico – amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;
 - c) l'inoltro alla Regione delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
 - d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
 - e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
 - f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.

Art. 6.

(COMPITI DELLA PROVINCIA)

L'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24:

abrogato.

Art.7.

(ONERI ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE)

L'articolo 7 comma 3 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

3. la percentuale è pari al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o associata.

Art. 8.

(POTERI SOSTITUTIVI)

L'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:



1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida l'espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio.
2. Comma abrogato.

Art. 9.

(CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI)

L'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

1. La Giunta Regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge.

Art.10.

(DIFESA PASSIVA DELLE COLTURE)

L'articolo 10 comma 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

1. I consorzi di difesa delle produzioni intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non rientranti fra quelle di cui al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale dell'anno di riferimento. L'elenco di tali colture sarà definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e dei danni che hanno interessato l'agricoltura pugliese.

L'articolo 10 comma 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

4. le calamità ammesse sono le seguenti: gelate, siccità, grandinate, forti nevicate, venti sciroccali, mancati redditi per la cerealicoltura.

Art.11.

(ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA)

L'articolo 11 comma 5 lettera a) della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

- a) nella composizione del consiglio di amministrazione la presenza, tra gli altri, di:
 - un Dirigente dell'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari;
 - un Funzionario dell'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari;
 - un Docente della Facoltà di Agraria nominato dall'Università degli Studi di Bari
 - un Docente della Facoltà di Agraria nominato dall'Università degli Studi di Foggia
 - un Docente della Facoltà di Fisica nominato dall'Università degli Studi di Bari.



7.

Art. 12
(ABROGAZIONE)

Articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 :

I commi 1 e 2 sono abrogati.

Art. 13.
(ONERI FINANZIARI)

L'articolo 13 comma 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

1. agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal " fondo di solidarietà nazionale" e stanziati negli appositi capitoli del bilancio di previsione regionale.

L'articolo 13 comma 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

4. gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DELEGATI - PROVINCE E COMUNI- PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. (L.R. 24/90) del bilancio di previsione.

Art. 14
(NORMA TRANSITORIA)

Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, già presentate alle Amministrazioni Provinciali alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non ancora compiutamente istruite, devono essere inviate al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, per la definizione del medesimo iter istruttorio.

Completata la procedura istruttoria, il Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, trasmetterà al Comune in forma singola o associata gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione, dell'accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

